

IL DIRITTO NON DEFINISCE LA NORMA , LA REGOLA E IL PRINCIPIO, MA LI PRESUPPONE

OGNI ENUNCIATO CHE FACCIA PARTE DI UN TESTO CHE E' FONTE DEL DIRITTO E' UNA **DISPOSIZIONE**

OGNI DISPOSIZIONE HA (ALMENO) UN SIGNIFICATO, RICOSTRUITO MEDIANTE **INTERPRETAZIONE**

LA DISPOSIZIONE INTERPRETATA ESPRIME UNA **NORMA**, UNA PROPOSIZIONE PRESCRITTIVA CON LA QUALE SI VALUTA UNA CONDOTTA

LA CIRCOSTANZE PREVISTE DALLA NORMA, COME CONDIZIONI PER LA SUA APPLICABILITA', COSTITUISCONO LA **FATTISPECIE ASTRATTA** DELLA NORMA

REGOLE E PRINCIPI SONO ENTRAMBI NORME

LA REGOLA E' UNA NORMA CHE RICHIEDE UN INSIEME SUFFICIENTEMENTE SPECIFICO DI COMPORTAMENTI PER LA SUA SODDISFAZIONE

IL PRINCIPIO E' NORMA CHE IMPONE LA MASSIMA REALIZZAZIONE DI UN VALORE:
SUA CARATTERISTICA E' LA NON DEFINIBILITA' IN ASTRATTO DELLE FATTISPECIE ALLE QUALI E' APPLICABILE

OGNI REGOLA E' RICONDUCEBILE ALMENO AD UN PRINCIPIO
LA REGOLA E' UNA SCELTA TRA LE MOLTEPLICI OPPORTUNITA' DI REALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO

IL PRINCIPIO CONNETTE UNA SERIE DI REGOLE TRA LORO E CIASCUNA HA IL PROPRIO RUOLO NELL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO